# ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
13 novembre 2001 *

Nel procedimento C-430/00 P,

**Anton Dürbeck GmbH,** con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dall'avv. G. Meier, Rechtsanwalt,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 19 settembre 2000, nella causa T-252/97, Dürbeck/Commissione (Racc. pag. II-3031),

procedimento in cui l'altra parte è:

**Commissione delle Comunità europee,** rappresentata dai sigg. K.-D. Borchardt e C. van der Hauwaert, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

* Lingua processuale: il tedesco.

**Regno di Spagna,** rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e

**Repubblica francese,** rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Vasak, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai sig.ri C. Gulmann, facente funzioni di presidente della Terza Sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

## Ordinanza

1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 21 novembre 2000, la Anton Dürbeck GmbH (in prosieguo: la «Dürbeck» o la «ricorrente») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza 19 settembre 2000, causa T-252/97, Dürbeck/Commissione (Racc. pag. II-3031; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 10 luglio 1997, relativa all'adozione di misure transitorie in favore della ricorrente nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane (in prosieguo: la «decisione controversa»).

### Il contesto normativo

2 Per quanto riguarda il contesto normativo il Tribunale ha rilevato:

«1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), ha introdotto, al titolo IV, un regime comune degli scambi con i paesi terzi in sostituzione dei differenti regimi nazionali.

2 Ai sensi dell'art. 17, primo comma, del regolamento n. 404/93:

"Le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19".

3 L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105), prevedeva l'apertura di un contingente tariffario di 2,1 milioni di tonnellate (peso netto) per il 1994 e di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per gli anni successivi, per le importazioni di banane provenienti dai paesi terzi eccetto gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (in prosieguo: le «banane paesi terzi») e per le importazioni non tradizionali di banane provenienti dagli Stati ACP (in prosieguo: le "banane non tradizionali ACP"). Nell'ambito di tale contingente, le importazioni di banane paesi terzi erano soggette ad un dazio di 75 ecu/tonnellata e le banane non tradizionali ACP venivano importate a dazio zero.

4 L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 prevedeva l'apertura del contingente tariffario ripartito nel seguente modo: il 66,5% alla categoria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), il 30% alla categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali (categoria B) e il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che, a decorrere dal 1992, avevano cominciato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C).

5 Ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 404/93:

"Sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori di cui al paragrafo 1, (...) ogni operatore riceve certificati di importazione in funzione dei quantitativi medi di banane che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.

(...)

Per quanto riguarda il secondo semestre del 1993, ogni operatore ottiene il rilascio di certificati in base alla metà del quantitativo medio annuo commercializzato durante gli anni 1989-1991".

6 Ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93:

"Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta (...) le misure transitorie stimate opportune"».

## I fatti della controversia

3 Per quanto riguarda i fatti della controversia il Tribunale ha rilevato:

«8 La ricorrente è un'impresa con sede in Germania che opera nel settore del commercio di prodotti ortofrutticoli. Essa ha cominciato a commercializzare banane alla fine del 1992.

9 Il 29 novembre 1991 la ricorrente ha concluso un contratto, disciplinato dal diritto olandese, con la società ecuadoriana Consultban (in prosieguo: la "Consultban"), ai sensi del quale essa si impegnava a commercializzare tra i 100 000 e i 150 000 cartoni di banane alla settimana (in prosieguo: il "contratto").

10 Il contratto prevede il diritto della ricorrente ad una commissione pari al 6% del fatturato realizzato. Ai sensi del punto 3 dell'allegato B del contratto, la ricorrente è, tuttavia, tenuta a pagare alla Consultban la differenza tra il prodotto netto delle vendite e i prezzi ufficiali pagati da quest'ultima ai produttori ecuadoriani (in prosieguo: la "garanzia del livello dei prezzi").

11 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, la durata di validità del contratto è di sette anni. La stessa disposizione prevede il rinnovo del contratto per un periodo di sette anni, salvo che le parti decidano altrimenti. Il contratto era sempre in vigore alla data di presentazione del presente ricorso.

12 L'art. 4, n. 1, prevede anche:

> "[...] le due parti hanno il diritto di porre fine a tale contratto cinque anni dopo la data della sua conclusione mediante un preavviso di 180 giorni, e a condizione che la parte che pone fine al contratto si ritiri completamente dal mercato europeo delle banane per una durata di cinque anni a partire dal giorno in cui cessa la validità del contratto. Tale divieto di operare si applica direttamente o indirettamente alla parte, sia che intervenga essa stessa, oppure tramite un terzo o una società controllata".

13 D'altra parte, ai sensi dell'art. 6, n. 3, del contratto:

> "Le parti sono coscienti della possibilità che sopraggiungano circostanze tali da rendere impossibile l'esecuzione del contratto. Siffatte situazioni di forza maggiore possono comprendere, senza tuttavia esaurirsi con essi, i casi di disordini interni nei paesi interessati, guerra, sia essa dichiarata o meno, disastri naturali, scioperi ed altri avvenimenti simili che rendano impossibile il normale sviluppo delle attività commerciali, epidemie, condizioni meteorologiche sfavorevoli come per es. inondazioni, siccità ecc., rivoluzioni o insurrezioni, nonché la chiusura del canale di Panama. Nel caso in cui la mancata esecuzione del presente contratto sia dovuta ad un caso di forza maggiore, le due parti negozieranno in buona fede allo scopo di trovare una soluzione al problema. In caso contrario, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto senza possibilità di chiedere il risarcimento dei danni. Resteranno tuttavia soggetti al presente contratto i prodotti già caricati sulle navi e quelli in corso di carico".

14 Infine, il punto 2 dell'allegato B del contratto prevede:

"Nel caso in cui [la ricorrente] chieda di recedere dal contratto per motivi diversi da quelli in esso previsti, e [la Consultban] si trovi nell'obbligo di risarcire i proprietari ai sensi del COA [Contract of Affreightment] tra i proprietari e [la Consultban], [la ricorrente] dovrà allora, alla prima richiesta scritta [della Consultban] corredata di prove adeguate, risarcire i danni [da essa subiti] fino ad un importo massimo di 1 000 000 USD".

15 La ricorrente ha iniziato a commercializzare banane in forza del contratto alla fine del 1992.

16 Il regolamento n. 404/93 è entrato in vigore il 26 febbraio 1993 ed è divenuto applicabile il 1° luglio 1993.

17 Ai sensi dell'art. 19, n. 1, la ricorrente è stata classificata come operatore della categoria C. Nel 1996, dopo aver acquisito il controllo di una impresa, la ricorrente ha acquistato lo status di operatore della categoria A.

18 Avendo ottenuto solo un numero limitato di certificati per l'importazione di banane nella Comunità, la ricorrente ha dovuto vendere la maggior parte dei quantitativi di banane previsti nel contratto al di fuori di detto territorio, ad un prezzo che ha fatto scattare il meccanismo di garanzia del livello dei prezzi. Per tale motivo, essa ha dovuto versare alla Consultban USD 1 661 537 nel 1994, USD 4 211 142 nel 1995 e USD 1 457 549 nel 1996.

19 Il 24 dicembre 1996, alla luce della sentenza [26 novembre 1996, causa C-68/95] T. Port [Racc. pag. I-6065], la ricorrente ha chiesto alla Commissione di rilasciarle, a titolo transitorio in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, certificati supplementari per l'importazione di banane di paesi terzi a dazio ridotto pari a 75 ecu/tonnellata per i seguenti quantitativi:

— 42 000 tonnellate per il 1997 come operatore della categoria A;

— 48 000 tonnellate per il 1998 come operatore della categoria A, oppure un volume totale di 65 800 tonnellate;

— 48 000 tonnellate per il 1999 come operatore della categoria A, oppure un volume totale di 65 800 tonnellate.

20 Con decisione 10 luglio 1997 [...] la Commissione ha parzialmente accolto tale richiesta.

21 Pertanto, in forza dell'art. 1, n. 3, della decisione controversa, la ricorrente ha ottenuto certificati di importazione supplementari pari, da un lato, alle perdite subite nel 1994 per l'esecuzione del contratto con la Consultban e, dall'altro, a USD 1 000 000. L'art. 2 della decisione controversa respingeva la domanda della ricorrente per la parte relativa "ai certificati ulteriori rispetto a quelli attribuiti in forza dell'art. 1".

22 L'art. 1, n. 4, secondo comma, della decisione controversa prevede che tali certificati d'importazione siano prelevati dalle specifiche riserve previste per i casi di palese iniquità nel contingentamento tariffario. In forza del n. 6 dello stesso articolo, il quantitativo di banane importato nella Comunità dalla ricorrente tramite tali certificati non può essere preso in considerazione per la determinazione del suo quantitativo di riferimento totale per gli anni a venire».

4 In tali circostanze la Dürbeck presentava, il 16 settembre 1997, un ricorso dinanzi al Tribunale diretto al parziale annullamento della decisione controversa.

**La sentenza impugnata**

5 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.

6 In primo luogo il Tribunale, ai punti 39-43 della sentenza impugnata ha in parte accolto l'argomento della Commissione e del governo spagnolo volto a contestare la ricevibilità di taluni motivi dedotti dalla Dürbeck. Il Tribunale ha segnatamente respinto, perché tardivo, il motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento. Si è in proposito così espresso:

«39 Dal combinato disposto degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento di procedura emerge che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere, in particolare, l'esposizione sommaria dei motivi invocati, e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta.

Cionondimeno, un motivo che costituisca un'estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile (sentenze del Tribunale 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento, Racc. pag. II-463, punto 38, e 17 luglio 1998, causa T-118/96, Thai Bicycle/Consiglio, Racc. pag. II-2991, punto 142).

(...)

42 È solo nella replica che invece la ricorrente ha sollevato, per la prima volta, un motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento. Anche se, in taluni passaggi del suo controricorso, la Commissione fa riferimento a tale principio, essa lo fa, tuttavia, solo in modo meramente incidentale ed in un contesto diverso da quello in cui la ricorrente sviluppa il suo motivo. Così, al punto 16 del controricorso, la Commissione si limita a rilevare, in generale, che "nell'interesse della parità di trattamento di tutti gli operatori economici", i quali sono stati obbligati anch'essi ad adattarsi alle nuove situazioni giuridiche ed economiche, essa, "nel determinare la portata delle disposizioni disciplinanti il caso di palese iniquità", doveva tener conto del fatto che la ricorrente aveva la possibilità di recedere dal contratto versando la somma di USD 1 000 000 (v., in tal senso, il punto 33 del controricorso). Del pari, ai punti 28 e 32 del controricorso, la Commissione si limita a constatare, in generale, che la presa in considerazione, in sede di determinazione dei quantitativi di riferimento totali della ricorrente per gli anni futuri, dei quantitativi da quest'ultima importati per mezzo di certificati supplementari, avrebbe l'effetto di accordarle una compensazione eccessiva e, pertanto, l'avvantaggerebbe rispetto agli altri operatori. Invece, nella replica e in udienza, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il principio della parità di trattamento obbligava la Commissione ad equipararla agli operatori della categoria A, i quali, al pari di essa, avevano adottato taluni comportamenti commerciali prima della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del progetto di organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, ma che, contrariamente ad essa, hanno potuto continuare a commercializzare le loro banane durante il periodo di riferimento; ne

conclude che essa avrebbe dovuto essere trattata come se avesse realizzato, durante il periodo di riferimento 1989-1991, le importazioni da essa realmente effettuate durante gli anni 1993-1995. Così come formulato dalla ricorrente, il motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento riveste senza dubbio un carattere autonomo rispetto alle citate osservazioni della Commissione e non può essere considerato pertanto fondato su elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento. Deve essere dichiarato quindi irricevibile».

7 In secondo luogo, nel merito, il Tribunale ha respinto le due parti del motivo della ricorrente relativo alla violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, l'una riferentesi all'art. 2 della decisione controversa, l'altra riferita all'art. 1, n. 6, di quest'ultima.

8 Con la prima parte di tale motivo la ricorrente contestava la legittimità della decisione controversa perché l'art. 2 di quest'ultima respingeva la sua domanda di attribuzione di certificati di importazione supplementari in quanto essa superava il quantitativo di certificati di cui all'art. 1, n. 3, di detta decisione. Allo scopo di respingere tale prima parte il Tribunale si è fondato in particolare sui seguenti motivi:

«76 Riguardo alla seconda questione, non risulta che la Commissione abbia oltrepassato i limiti dell'ampio potere discrezionale ad essa del pari riconosciuto per determinare il contenuto delle misure da adottare allo scopo di permettere agli operatori interessati di superare i casi di palese iniquità limitandosi ad attribuire alla ricorrente certificati d'importazione supplementari sino a concorrenza, da un lato, della perdita da essa subita nel 1994 a seguito dell'esecuzione del contratto e, dall'altro, dell'importo di USD 1 000 000.

77 Occorre anzitutto rilevare che la ricorrente non mette in discussione la legittimità dell'art. 2 della decisione controversa nella parte in cui

compensa la perdita da essa subita nel 1994. Essa contesta tale disposizione solo nella misura in cui limita il risarcimento del danno da essa subito nel 1995 e negli anni successivi al rilascio di certificati d'importazione supplementari per un importo di USD 1 000 000 sostenendo, in sostanza, che essa non era obbligata a recedere dal contratto per esserne svincolata nel 1995, avvalendosi della clausola di cui al punto 2 dell'allegato B del contratto.

78 Occorre poi respingere l'argomento della ricorrente secondo cui il punto 2 dell'allegato B del contratto avrebbe come scopo solo quello di coprire, per un importo pari a quello sopra indicato, la domanda di risarcimento che l'armatore della nave potrebbe presentare nei confronti della Consultban a causa della mancata esecuzione del contratto di noleggio. Solo nella sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale oltre che in udienza, la ricorrente ha fatto valere tale argomento. Essa non aveva mai contestato fino ad allora il fatto che tale clausola le permettesse comunque di recedere dal contratto mediante il pagamento alla Consultban di una penale di USD 1 000 000.

79 Dato lo scopo dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 ed il fatto che tale articolo deve essere interpretato restrittivamente in quanto deroga al regime generale applicabile, va rilevato che la Commissione lo ha applicato correttamente ritenendo che le imponeva di compensare solo i costi che l'operatore interessato doveva sopportare per adattarsi alle nuove condizioni giuridiche.

80 Data tale situazione essa aveva fondate ragioni per tener conto del fatto che il punto 2 dell'allegato B del contratto permetteva alla ricorrente di recedere dallo stesso anticipatamente, mediante il versamento alla Consultban di una somma di USD 1 000 000. A tale proposito, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'utilizzo di tale clausola di recesso non l'avrebbe costretta a ritirarsi dal mercato delle banane per cinque anni, essendo l'obbligo di ritiro dal mercato previsto solo nell'ipotesi di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 4.1. Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente non aveva fatto valere tale argomento durante il

procedimento amministrativo precedente l'adozione della decisione controversa, cosicché la legittimità di quest'ultima non può essere messa in discussione sulla base di detto argomento.

81 Allo stesso modo, la Commissione aveva fondate ragioni per ritenere che se la ricorrente si fosse comportata come un operatore di normale diligenza, essa, allo scopo di limitare i propri danni, avrebbe effettivamente recesso dal contratto per esserne liberata nel 1995 avvalendosi della clausola di cui al punto 2 dell'allegato B. È pacifico infatti che la ricorrente nel 1994 aveva dovuto pagare alla Consultban la somma di USD 1 661 537 in applicazione della garanzia del livello dei prezzi, ossia una somma superiore alla penale di USD 1 000 000 prevista dalla disposizione di cui sopra, ed era assai verosimile che una somma superiore a tale importo avrebbe dovuto del pari essere pagata in forza di tale garanzia anche per gli anni successivi.

82 Il criterio adottato dalla Commissione era tanto più ragionevole in quanto la ricorrente operava solo da poco tempo sul mercato delle banane e disponeva di una vasta gamma di attività collegate ad altri prodotti ortofrutticoli.

83 D'altra parte, tale criterio non può essere interpretato, contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente, nel senso che la Commissione obbligasse quest'ultima a porre effettivamente fine al contratto. Esso si basa unicamente sulla considerazione, pienamente giustificata, che non toccava alla Comunità sopportare le conseguenze della decisione commerciale della ricorrente di proseguire nell'esecuzione del contratto nonostante le perdite da essa derivanti.

84 Emerge da quanto precede che la Commissione, adottando l'art. 2 della decisione controversa, ha correttamente applicato l'art. 30 del regolamento n. 404/93.

85 Di conseguenza la prima parte del ricorso deve essere dichiarata infondata».

9 Con la seconda parte del suo motivo la ricorrente contestava la legittimità della decisione controversa perché, ai sensi dell'art. 1, n. 6, della stessa, i quantitativi di banane importati nella Comunità a mezzo dei certificati di importazione supplementari non sono stati presi in considerazione in sede di determinazione dei quantitativi di riferimento totali per gli anni a venire. Per respingere tale seconda parte del motivo il Tribunale si è basato in particolare sui seguenti motivi:

«93 È stato sopra dimostrato, nell'ambito dell'esame della prima parte del ricorso, che la Commissione non ha oltrepassato i limiti del suo ampio potere discrezionale ritenendo che la concessione alla ricorrente di certificati d'importazione supplementari sino a concorrenza, da un lato, delle perdite ad essa derivanti dall'esecuzione del contratto nel 1994 e, dall'altro, di un importo di USD 1 000 000 permettesse di risolvere il caso di palese iniquità che quest'ultima aveva dovuto affrontare.

94 In tali circostanze, non sarebbe stato affatto giustificato accordare alla ricorrente un qualsiasi vantaggio supplementare in applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, come il fatto di tener conto dei quantitativi di banane importati per mezzo dei certificati sopra citati nel determinare i quantitativi di riferimento relativi ai contingenti tariffari per gli anni a venire.

95 In udienza la Commissione e la ricorrente hanno del resto ammesso che il caso di palese iniquità da quest'ultima sofferto avrebbe potuto essere compensato con la concessione di una somma di denaro forfettaria piuttosto che con l'attribuzione di certificati d'importazione supplementari.

96 Tali considerazioni non possono essere inficiate dall'argomentazione che la ricorrente trae dal regolamento [(CE) della Commissione 17 dicembre 1997] n. 2601/97 [che istituisce una riserva per risolvere casi estremi, in applicazione dell'articolo 30 del regolamento n. 404/93 per il 1998 (GU L 351, pag. 19)], il quale si limita a prevedere una riserva di 20 000 tonnellate per permettere l'adozione di misure transitorie allo scopo di risolvere casi di palese iniquità. Il fatto che l'art. 1 di tale regolamento preveda che questa riserva sia da calcolare sul volume del contingente tariffario di cui all'art. 18 del regolamento n. 404/93 non comporta in nessun modo che i quantitativi concessi nell'ambito della riserva debbano essere necessariamente presi in considerazione per la determinazione dei quantitativi di riferimento per gli anni futuri.

(...)

99 Ne consegue che la seconda parte del ricorso è infondata e, pertanto, che il ricorso deve essere respinto integralmente».

## Il ricorso

10 Nel suo ricorso la Dürbeck chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa e di condannare la Commissione alle spese.

11 La Dürbeck contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel dichiarare irricevibile il suo motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento (primo motivo), nel dichiarare che il punto 2 dell'allegato B del contratto le consentiva di recedere dallo stesso anticipatamente (secondo motivo) e nel dichiarare legittimo il rifiuto della Commissione di prendere in considerazione, in sede di determinazione dei quantitativi di riferimento relativi ai

contingenti tariffari degli anni a venire, certificati concessi allo scopo di risolvere il caso di palese iniquità che doveva affrontare (terzo motivo).

12 La Commissione e la Repubblica francese ritengono che l'impugnazione debba essere respinta o in quanto manifestamente irricevibile o in quanto manifestamente infondata.

13 Il Regno di Spagna chiede il rigetto del ricorso perché irricevibile in quanto diretto all'annullamento integrale della decisione impugnata ed il rigetto del ricorso perché infondato per il resto.

14 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza udienza di trattazione.

*Sul primo motivo*

15 La Dürbeck sostiene che il regolamento di procedura del Tribunale non limita il diritto delle parti di far valere un motivo nuovo basato su elementi emersi solo nel corso del giudizio. Orbene, nel caso in esame, un tale elemento sarebbe costituito dal fatto che la Commissione fa valere, per la prima volta nel suo controricorso, la necessità di garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori a norma del principio di parità di trattamento. Secondo la Dürbeck il motivo che, nel caso in

esame, essa ha dedotto per la prima volta in fase di replica rappresenta il «rovescio della medaglia» di un motivo che la Commissione aveva dedotto per la prima volta nel suo controricorso. La ricorrente ammette di non essersi limitata a contestare la fondatezza dell'argomento della Commissione, ma di aver usato quest'ultimo per dimostrare a quale esito avrebbe condotto la corretta applicazione del principio di parità di trattamento a suo favore.

16 La Dürbeck aggiunge che, in quanto l'obbligo di osservare il principio di parità di trattamento non è stato menzionato nella decisione controversa, essa poteva ritenere che l'oggetto della controversia in esame si limitasse a tale decisione ed essa non aveva alcun motivo di dedurre di sua iniziativa e in anticipo un qualsiasi motivo di difesa della Commissione che essa non poteva conoscere. A torto, perciò, il Tribunale non avrebbe esaminato il suo motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento.

17 Si deve osservare che a buon diritto il Tribunale ha ricordato, al punto 39 della sentenza impugnata, che dal combinato disposto degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento di procedura emerge che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere, in particolare, l'esposizione sommaria dei motivi invocati e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. In questo medesimo punto il Tribunale ha parimenti a giusto titolo ricordato che un motivo che costituisca un'estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile.

18 Il Tribunale ha poi dichiarato, al punto 42 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva sollevato per la prima volta nella replica un motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento e che quest'ultimo rivestiva senza dubbio un carattere autonomo rispetto alle osservazioni formulate dalla Commissione nel suo controricorso.

19 A buon diritto il Tribunale ha desunto da tali considerazioni, le quali non sono state oggetto di contestazione dinanzi alla Corte, che detto motivo, in quanto non può essere considerato come fondato su elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento, dev'essere dichiarato irricevibile. Infatti, in tali circostanze, niente impediva alla ricorrente di dedurre tale motivo in fase di ricorso dinanzi al Tribunale.

20 Di conseguenza, il primo motivo va disatteso perché manifestamente infondato.

*Sul secondo motivo*

21 La Dürbeck sostiene che il Tribunale non ha rispettato il senso che le parti intendevano attribuire al punto 2 dell'allegato B del contratto nel dichiarare, al punto 78 della sentenza impugnata, che tale clausola le permetteva di recedere dal contratto senza un motivo particolare mediante il pagamento alla Consultban di una penale di USD 1 000 000. Il diritto delle parti di porre fine al contratto, ai sensi delle sue pattuizioni, sarebbe disciplinato dagli artt. 4.1 e 6.3 del contratto stesso.

22 La Dürbeck argomenta che, con la clausola controversa, la Consultban cercava unicamente di tutelarsi contro domande di risarcimento che, nell'ambito dei contratti di noleggio, i proprietari delle navi potrebbero presentarle nel caso in cui la ricorrente ponesse termine al contratto che la lega alla Consulban per motivi diversi da quelli ivi previsti. Per questo motivo la promessa di garanzia della ricorrente sarebbe stata inclusa in un allegato del contratto. La Dürbeck fa valere che, seguendo tale interpretazione della clausola controversa, era ancor meno ragionevole richiamarla nel procedimento amministrativo, nel corso del quale peraltro essa non è stata sentita prima dell'adozione della decisione, posto che la Commissione non aveva sollevato alcuna questione in proposito. Secondo la

Dürbeck solo quando il Tribunale ha posto un quesito relativo alla portata di tale clausola quest'ultima è stata inserita nel fascicolo.

23 Di conseguenza, contrariamente a quanto il Tribunale dichiarerebbe al punto 81 della sentenza impugnata, la questione del recesso anticipato dal contratto non si poneva, nei limiti in cui le condizioni di cui all'art. 6.3 di quest'ultimo non sussistevano. Orbene, la Comunità sarebbe tenuta a non disattendere il principio del rispetto dei contratti, che il Tribunale avrebbe messo in discussione allorché ha dichiarato, al punto 83, che «non toccava alla Comunità sopportare le conseguenze della decisione commerciale della ricorrente di proseguire nell'esecuzione del contratto nonostante le perdite da essa derivanti».

24 Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenza 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. I-4717, punto 78).

25 Orbene, al punto 78 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l'argomento della ricorrente relativo ad un'interpretazione restrittiva del punto 2 dell'allegato B del contratto, osservando che la Dürbeck ha fatto valere tale argomento solo nella sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale e in udienza e che essa non aveva mai contestato fino ad allora il fatto che tale clausola le permettesse comunque di recedere dal contratto mediante il pagamento alla Consultban di una penale di USD 1 000 000.

26 Peraltro, come ha giustamente osservato il governo spagnolo, la Dürbeck stessa aveva richiamato nell'atto introduttivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, riferendosi espressamente al punto 2 dell'allegato B del contratto, la possibilità di recedere anticipatamente dello stesso «per motivi diversi da quelli che lo stesso prevedeva», precisando che essa «si era impegnata a risarcire la Consultban fino ad un importo massimo di USD 1 000 000» in un simile caso.

27 Di conseguenza il Tribunale ha potuto, senza snaturare i fatti, dichiarare che il punto 2 dell'allegato B del contratto consentiva alla ricorrente di recedere dallo stesso anticipatamente versando alla Consultban una penale di USD 1 000 000. Pertanto il Tribunale ha giustamente osservato, al punto 81 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva fondate ragioni per ritenere che se la ricorrente si fosse comportata come un operatore di normale diligenza, essa sarebbe effettivamente receduta dal contratto avvalendosi della clausola di cui al punto 2 dell'allegato B allo scopo di limitare i propri danni.

28 Ne consegue che anche il secondo motivo deve essere respinto.

*Sul terzo motivo*

29 La Dürbeck fa valere che anche se la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale allorché stabilisce come tener conto delle difficoltà transitorie connesse all'introduzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (in prosieguo: l'«OCM») (v., segnatamente, la citata sentenza T. Port), il suo potere discrezionale non sarebbe tuttavia illimitato.

30 Secondo la Dürbeck la Commissione doveva precisare i motivi per i quali, invece di pagare in contanti il risarcimento che le spettava, tale istituzione abbia ritenuto necessario concedere una compensazione sotto forma di certificati di importazione supplementari di cui non si è tenuto conto in sede di calcolo dei quantitativi di riferimento per gli anni a venire.

31 La Dürbeck osserva che, secondo la Commissione, essa aveva subito un danno costituito dal pagamento di una somma di denaro alla Consultban. Sarebbe stato ragionevole risarcirla con tale somma di denaro invece di concedere certificati d'importazione supplementari e di imporle il rischio di smerciare tali banane se le importazioni delle stesse non fossero state prese in considerazione in sede di calcolo dei quantitativi di riferimento per gli anni a venire.

32 La Dürbeck ritiene quindi che la Commissione non avesse il diritto di creare a suo carico un regime in deroga al regolamento n. 404/93. Infatti, secondo lei, la Commissione, scegliendo di concederle certificati di importazione supplementari a motivo dell'esistenza di un caso di palese iniquità, non poteva rifiutare di tener conto di tali certificati in sede di calcolo dei quantitativi di riferimento, in conformità all'art. 19 del regolamento n. 404/93, per la ragione che tale scelta avrebbe potuto comportare, in funzione dell'evoluzione dell'OCM, un indennizzo eccessivo del suo danno. Poiché il regolamento n. 404/93 prevede, al suo art. 19, un regime in forza del quale tutte le importazioni effettuate nel corso di un periodo di riferimento devono essere tenute in considerazione per il calcolo dei contingenti tariffari aperti per gli anni successivi, la Commissione potrebbe prescindere da tale regime di rango superiore solo se vi fosse motivo di agire in tal modo, il che non si verificherebbe nel caso in esame.

33 Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto versare alla ricorrente una somma di denaro al fine di compensare il caso di palese iniquità di cui aveva sofferto invece che assegnarle certificati di importazione supplementari, basti osservare che la Dürbeck non ha mai sostenuto tale motivo dinanzi al Tribunale. Ora, dalla giurisprudenza della Corte risulta che consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi

avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita dal Tribunale a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso (v., in particolare, ordinanza 25 gennaio 2001, causa C-111/99 P, Lech-Stahlwerke/Commissione, Racc. pag. I-727, punto 25).

34 Di conseguenza tale argomento è manifestamente irricevibile.

35 Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale la Commissione, poiché aveva deciso di assegnare alla ricorrente certificati di importazione supplementari a motivo dell'esistenza di un caso di palese iniquità, avrebbe dovuto tener conto dei quantitativi di banane ad essi pertinenti in sede di calcolo dei quantitativi di riferimento per gli anni a venire, si deve dichiarare che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto allorché, dopo aver constatato al punto 93 della sentenza impugnata che le misure decise dalla Commissione consentivano di risolvere il caso di palese iniquità che la ricorrente doveva affrontare, ha dichiarato al punto 94 della stessa sentenza che non sarebbe stato affatto giustificato accordare alla ricorrente un qualsiasi vantaggio supplementare in applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, come il fatto di tener conto dei quantitativi di banane importati per mezzo dei certificati sopra citati nel determinare i quantitativi di riferimento relativi ai contingenti tariffari per gli anni a venire.

36 E sempre a buon diritto il Tribunale ha dichiarato, al punto 96 della sentenza impugnata, che la circostanza che l'art. 1 del regolamento n. 2601/97 preveda una riserva di 20 000 tonnellate da calcolare sul volume del contingente tariffario di cui all'art. 18 del regolamento n. 404/93, per consentire l'adozione di misure transitorie allo scopo di risolvere casi di palese iniquità, non comporta in nessun modo che i quantitativi concessi nell'ambito della riserva debbano essere necessariamente presi in considerazione per la determinazione dei quantitativi di riferimento per gli anni futuri.

37 Infatti l'assegnazione di certificati di importazione supplementari a titolo del regime transitorio di cui all'art. 30 del regolamento n. 404/93 è subordinata alla

condizione che tale misura sia diretta a facilitare il passaggio dei regimi nazionali all'OCM e che sia necessaria a tale scopo (v., in tal senso, segnatamente, la citata sentenza T. Port, punto 35). Di conseguenza, un operatore economico non può far valere un diritto quesito alla presa in considerazione dei quantitativi di riferimento assegnati in tali circostanze eccezionali ai fini del calcolo, ai sensi delle disposizioni generali dell'OCM, dei quantitativi di riferimento per gli anni a venire, poiché, come il Tribunale ha rilevato nella fattispecie, la Commissione ha potuto validamente ritenere che detta assegnazione temporanea di certificati supplementari consentisse di porre rimedio alle difficoltà transitorie accertate.

38 Ciò posto, tale argomento dev'essere dichiarato manifestamente infondato.

39 Risulta da tutte le considerazioni che precedono che il ricorso è in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato e che perciò va respinto ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.

**Sulle spese**

40 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e la ricorrente è rimasta soccombente, quest'ultima va quindi condannata alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa devono sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

così provvede:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **La Anton Dürbeck GmbH è condannata alle spese.**

3) **La Repubblica francese ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.**

Lussemburgo, 13 novembre 2001

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Terza Sezione

F. Macken